

**C I S R**  
CENTRO ITALIANO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA  
Collana diretta dal prof. Giuseppe de Vergottini

73

73

Il volume raccoglie le relazioni e gli interventi presentati al Convegno del 16 aprile 2021, realizzato nell'ambito del Progetto PRIN 2017 ("Implicazioni costituzionali dei separatismi europei" – Unità di Ricerca della Università di Siena "Separatismi, diritti delle minoranze e trasformazioni della cittadinanza"). L'iniziativa ha avuto ad oggetto il tema delle identità minoritarie al tempo della pandemia, con particolare attenzione alla condizione, ai bisogni e alle istanze delle comunità minoritarie (linguistiche, culturali, religiose) storicamente stanziate in Italia e nei territori di diversi Stati europei e in Canada. Si è così potuto riflettere, con l'impiego del metodo comparato, sulle maggiori criticità emerse durante l'emergenza sanitaria rispetto all'*accommodation* delle diversità nella cornice di alcuni ordinamenti di democrazia pluralista, con l'obiettivo di contribuire alla discussione scientifica sulla protezione e promozione delle identità minoritarie, variamente declinate. È innegabile, infatti, che la gestione della pandemia, così come il post-pandemia, hanno avuto ripercussioni (anche) sul trattamento delle situazioni minoritarie, da un lato mettendo ancora più a repentaglio quelle già svantaggiate per molteplici e ben note ragioni e, dall'altro lato, riportando al centro del dibattito istituzionale – in taluni contesti più che altrove – rivendicazioni autonomistiche e istanze nazionalistiche che sembravano momentaneamente sopite.

**Valeria Piergigli** è Professoressa ordinaria di Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena. Per la Collana CISR ha curato la pubblicazione dei seguenti volumi: *Presidenzialismi, semipresidenzialismi, parlamentarismi. Modelli comparati e riforme istituzionali in Italia*, Torino, 1997 (insieme a L. Mezzetti); *International Conference on African Constitutions* (Bologna, November 26-27, 1998), Torino, 2000 (insieme a I. Taddia); *L'autoctonia divisa. La tutela giuridica della minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia*, Padova, 2005.

A CURA DI  
V. PIERGIGLI

LE IDENTITÀ MINORITARIE ALLA PROVA DELLA PANDEMIA DA COVID-19


CEDAM

## LE IDENTITÀ MINORITARIE ALLA PROVA DELLA PANDEMIA DA COVID-19

UNA PROSPETTIVA COMPARATA

*Atti del Convegno  
Università degli Studi di Siena  
16 aprile 2021*

*a cura di*  
**VALERIA PIERGIGLI**



€ 41,00 I.V.A. INCLUSA

 Wolters Kluwer

**CEDAM**

CISR

*Centro italiano per lo sviluppo della ricerca*  
Collana diretta dal Prof. Giuseppe de Vergottini

*Consiglio Scientifico:*

Tommaso Edoardo Frosini, Fulco Lanchester, Susanna Mancini,  
Luca Mezzetti, Valeria Piergigli, Paolo Ridola

*Comitato di Redazione:*

Davide Rossi, Elena D'Orlando, Elena Ferioli,  
Andrea Lollini e Carna Pistan

V. PIERGIGLI (a cura di), *Le identità minoritarie alla prova della  
pandemia da Covid-19. Una prospettiva comparata*. Atti del  
Convegno Università degli Studi di Siena 16 aprile 2021



**LE IDENTITÀ MINORITARIE  
ALLA PROVA DELLA PANDEMIA DA COVID-19**

**UNA PROSPETTIVA COMPARATA**

*Atti del Convegno  
Università degli Studi di Siena  
16 aprile 2021*

*a cura di*  
**VALERIA PIERGIGLI**

La pubblicazione di questo volume è stata finanziata con i fondi del Progetto PRIN 2017 “Implicazioni costituzionali dei separatismi europei” – Unità di Ricerca della Università di Siena “Separatismi, diritti delle minoranze e trasformazioni della cittadinanza”.

Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Via dei Missaglia n. 97, Edificio B3, 20142 Milano

---

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org)

---

*L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.*

Stampato da GECA s.r.l.  
Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

## INDICE

<i>Valeria Piergigli</i> Identità minoritarie e pandemia. Un'introduzione.....	Pag. 1
---	--------

### Parte prima

#### Le disuguaglianze al tempo della pandemia: non discriminazione e diritti minoritari sotto stress

##### Relazioni

<i>Elisabetta Palici di Suni</i> L'impatto della pandemia su una minoranza svantaggiata: le persone sorde.....	Pag. 21
<i>Eleonora Ceccherini</i> Minoranze "visibili" e accesso ai servizi al tempo della pandemia: l'esperienza canadese.....	Pag. 39

##### Interventi

<i>Marta Aurino</i> La crisi sanitaria dei campi Rom in Francia: quando la pandemia accentua le disuguaglianze.....	Pag. 59
<i>Francesco Baccolini</i> Una "pandemia asimmetrica". Le popolazioni indigene nordiche nel contesto della crisi sanitaria globale. Un'ana- lisi comparata .....	Pag. 73
<i>Valentina Carlino</i> <i>Parlez-vous Covid?</i> La "minoranza" francofona e la ge- stione della pandemia in Canada.....	Pag. 87
<i>Francesco Ferrara</i> Il popolo ebraico alla prova della pandemia. Un'isola di relazioni che il mare delle connessioni può solo lambire .	Pag. 101
<i>Alessandra Mazzola</i> Lingua italiana dei segni e pandemia.....	Pag. 111
<i>Giulia Santomauro</i> Diritto all'istruzione e minoranza Rom tra questioni pas-	

sate e problemi attuali: le risposte dell'Italia durante l'emergenza pandemica nell'ambito europeo .....	Pag. 125
<i>Marco Stolfo</i>	
Identità di minoranza e diritti negati tra vecchi e nuovi virus. Friuli, Italia, Europa .....	Pag. 139

**Parte seconda**  
**Identità minoritarie e movimenti separatisti: vecchi temi, nuove dinamiche**

**Relazioni**

<i>Anna Mastromarino</i>	
Ripensare le minoranze. Considerazioni in tempo di pandemia .....	Pag. 157
<i>Giovanni Poggesi</i>	
Il nazionalismo e l'autonomia della Catalogna alla prova del Covid-19 .....	Pag. 193
<i>Claudio Martinelli</i>	
Il Regno Unito di fronte alla pandemia: assetti costituzionali, adattamenti procedurali e scelte politiche .....	Pag. 217
<i>Alessandro Torre</i>	
Scozia: riflessioni sparse sulle minoranze etniche tra <i>devolution</i> ed emergenza sanitaria .....	Pag. 239

**Interventi**

<i>Marco Cecili</i>	
La gestione della crisi pandemica e l'autonomismo spagnolo. Il caso della Catalogna: ancora uno scontro con Madrid .....	Pag. 275
<i>Chiara Cerbone</i>	
L'impatto della pandemia da Covid-19 sul nazionalismo basco: è possibile una <i>governanza collaborativa</i> tra Madrid e i Paesi Baschi? .....	Pag. 291
<i>Luca Dell'Atti</i>	
Scozia, pandemia e <i>inter-governmental relations</i> . Dalla collaborazione all'indifferenza: verso la separazione? .....	Pag. 307
<i>Simone Gianello</i>	
Covid-19 e <i>devolution</i> ... forme di coordinamento patologiche a fronte di una disomogeneità fisiologica .....	Pag. 321
<i>Federico Nania</i>	
Irlanda del Nord e istanze indipendentiste tra Brexit e pandemia .....	Pag. 335

*Edin Skrebo*

Il sistema costituzionale della Bosnia ed Erzegovina alla  
prova della pandemia da Covid-19..... Pag. 351

### **Conclusioni generali**

*Francesco Palermo*

Il virus non è democratico: l'impatto asimmetrico della  
pandemia sulle minoranze nazionali e nuove sfide per la  
tutela dei loro diritti..... Pag. 369

Notizie sugli autori..... Pag. 381



ALESSANDRA MAZZOLA

## LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E PANDEMIA

SOMMARIO: 1. Minoranze linguistiche e Costituzione. – 2. La lingua dei segni come lingua minoritaria. – 3. Oltre la legge n. 482 del 1999.

### 1. Minoranze linguistiche e Costituzione

Le Carte costituzionali del secondo dopoguerra, affermando accanto al principio della separazione dei poteri ampi cataloghi di diritti e libertà, definiscono «l'architettura delle democrazie sociali e pluraliste» precisando l'attuale forma di Stato<sup>1</sup>.

La proclamazione dei diritti fondamentali nelle Costituzioni contemporanee “rovescia” la relazione fra Stato e cittadini, costruendo il «primo sui diritti dei secondi, e non viceversa»<sup>2</sup>; i diritti sono cioè posti al «centro del sistema costituzionale»<sup>3</sup> e la Carta indica, accanto all'«ordinamento giuridico delle funzioni dello stato», la «determinazione fondamentale dei valori della vita sociale»<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Apostoli A., *Implicazioni costituzionali della responsabilità disciplinare dei magistrati*, Milano, 2009, p. 1. V. per tutti Mortati C., *Istituzioni di diritto pubblico*, I, Padova, 1967, pp. 121-139; Lanchester F., *Stato (forme di)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, pp. 796-816; Cuocolo F., *Forme di Stato e forme di governo*, in *Dig. disc. pubbl.*, VI, 1994; Onida V., *Intervento*, in AA.VV., *I diritti fondamentali oggi*, Padova, 1995, p. 89 ss.; Pinelli C., *Forme di Stato e forme di governo*, Napoli, 2006, p. 309 ss.; Amato G.-Clementi F., *Forme di Stato e forme di governo*, Bologna, 2012.

<sup>2</sup> Zagrebelsky G., *Il diritto mite*, Torino, 1992, p. 68. In altri termini, «affermare che nelle Costituzioni democratiche il riconoscimento dei diritti fondamentali dell'uomo diviene il fondamento primo e nello stesso tempo il fine ultimo della vita politicamente organizzata, significa evidenziare un dato di assoluta novità: quello del primato della persona umana sullo Stato» (Apostoli A., *Implicazioni costituzionali della responsabilità disciplinare dei magistrati*, cit., p. 4).

<sup>3</sup> Caretti P., *I diritti fondamentali*, Torino, 2005, p. XX.

<sup>4</sup> Zagrebelsky G., *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1977, p. 25.

Com'è noto, l'art. 2 Cost. sancisce il principio personalista – che accerta<sup>5</sup> l' anteriorità della persona rispetto allo Stato – quello pluralista – «che ne rappresenta un corollario»<sup>6</sup> – e quello solidarista, motore della dimensione sociale della Repubblica. La triade è rin vigorita dall'art. 3, comma 2, Cost. che, impegnando la Repubblica a costruire le basi per l'eguaglianza materiale, precisa il principio personalista e pone fra i fini dell'azione statale il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana<sup>7</sup>.

I diritti umani, «fondamento, ragione e scopo del potere statale legittimo»<sup>8</sup>, sono «sintetizzati»<sup>9</sup> nel «valore *supercostituzionale*»<sup>10</sup> della dignità umana che assiste l'ordinamento nello spostamento del «baricentro della primazia dei diritti della persona», passando dalla dimensione androcentrica dello Stato liberale a quella «proattiva-solidaristica» propria del costituzionalismo contemporaneo<sup>11</sup>.

Il dato di assoluta novità risiede nell'assetto pluralista della società che si impegna a tutelare le istanze della collettività attraverso il principio di coesione sociale<sup>12</sup>, che tende a impedire

<sup>5</sup> Labriola S., *Il principio di eguaglianza materiale (art. 3, comma 2, Cost.)*, in Id. (a cura di), *Valori e principi del regime repubblicano*, 1.II, Roma-Bari, 2006, p. 785.

<sup>6</sup> Apostoli A., *La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia*, Milano, 2012, p. 7.

<sup>7</sup> Sul rapporto fra art. 2 e art. 3, comma 2, Cost. v. almeno Lombardi G., *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, 1967, p. 50 ss.; Barbera A., *Art. 2*, in Branca G. (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1975, p. 102 ss.; Galeotti S., *Il valore della solidarietà*, in *Dir. soc.*, n. 1, 1996, pp. 1-24; Rossi E., *Art. 2*, in Bifulco R., Celotto A., Olivetti M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, 2006, pp. 42-54; Giuffrè F., *I doveri di solidarietà sociale*, in AA.VV., *I doveri costituzionali: la prospettiva del Giudice delle leggi*, Torino, 2007, p. 31 ss.; Apostoli A., *La svalutazione del principio di solidarietà*, cit., pp. 1-105; Fioravanti M., *Art. 2 Cost.*, Roma, 2017.

<sup>8</sup> Zagrebelsky G., *Intervento*, in AA.VV., *I diritti fondamentali oggi*, cit., p. 20.

<sup>9</sup> Apostoli A., *Dignità della persona: superiore non recognoscens (almeno per il costituzionalista)*, in Onida V. (a cura di), *Idee in cammino. Il dialogo con i costituzionalisti bresciani*, Bari, 2019, p. 221.

<sup>10</sup> Ruggeri A., Spadaro A., *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Pol. dir.*, n. 3, 1991, p. 347.

<sup>11</sup> Apostoli A., *Il primato della persona nel costituzionalismo europeo*, in Saccoccio, A., Cacace S. (a cura di), *Europa e America latina due continenti, un solo diritto*, I, Torino, 2020, p. 100.

<sup>12</sup> Il quale avvicina le «componenti sociali stimolando il senso di appar-

il consolidamento di «significativi elementi di identità e, dunque, di discriminazione»<sup>13</sup>. La Carta del '48 racchiude tali principi nella tutela delle minoranze linguistiche<sup>14</sup>, tanto è vero che l'art. 6 Cost. sancisce la diversità di lingua e cultura come una delle caratteristiche dell'ordinamento repubblicano<sup>15</sup> giacché concorrere a definire, attraverso un «“interesse nazionale”»<sup>16</sup>, l'organizzazione pluralistica della società<sup>17</sup>.

La tutela delle minoranze quali formazioni sociali<sup>18</sup> interessa quindi i temi del pluralismo, dei diritti inviolabili, del divieto di discriminazioni, della promozione delle diversità attraverso l'eguaglianza sostanziale<sup>19</sup> che tutela le «minoranze diffuse»,

tenenza ad una stessa comunità», retta da alcuni condivisi principi (Camerlengo Q., *La dimensione costituzionale della coesione sociale*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2015, p. 19).

<sup>13</sup> Apostoli A., *Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà sociale all'interno della comunità*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1, 2016, p. 14.

<sup>14</sup> Parte della dottrina ritiene che l'art. 6 Cost. deroghi al principio dell'art. 3 Cost. (Esposito C., *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, 1954, p. 49; Biscaretti Di Ruffia P., *Uguaglianza (principio di)*, in *Noviss. Dig. It.*, XIX, Torino, 1973, p. 1091; Palici di Suni E., *Intorno alle minoranze linguistiche*, Torino, 2002, p. 15 ss.). Altra dottrina sostiene che le norme si integrino rafforzandosi (Paladin L., *Il principio costituzionale di eguaglianza*, Milano, 1965, p. 283 ss.; Pizzorusso A., *Il pluralismo linguistico tra Stato nazionale e autonomie regionali*, Pisa, 1975, p. 36 ss.; Id., *Art. 6 Cost.*, in Branca G. (a cura di), *op. cit.*; Piergigli V., *Art. 6 Cost.*, Roma, 2017, p. 37). Precisano la differente portata degli artt. 6 e 3, comma 1, Cost. Barile P., *Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Bologna, 1984, pp. 38-39; Ainis M., *Politica e legislazione linguistica nell'Italia repubblicana*, in *Dir. pubbl.*, n. 1-2, 2010, pp. 190-191 e, *ivi*, n. 2, 2018, Buffoni L., *Le minoranze e il pluralismo. Un malinteso*, p. 294 ss.

<sup>15</sup> Piergigli V., *Art. 6*, in Bifulco R., Celotto A., Olivetti M. (a cura di), *op. cit.*, p. 157; Ead., *La Costituzione italiana delle minoranze linguistiche tra principi consolidati, riforme mancate e prossime sfide*, in *Revista d'Estudis Autonòmics i Federals-REAF*, n. 26, 2017, pp. 166-176.

<sup>16</sup> Corte cost., 22/05/1987, n. 289 § 3.1 *Cons. dir.*

<sup>17</sup> Torretta P., *Diritti fondamentali e protezione delle “istanze collettive di diversità”*: il caso delle minoranze linguistiche, in *DPCE*, n. 2, 2014, p. 2. Cfr. anche Piergigli V., *Lingue e minoranze: tra eguaglianza, identità e integrazione*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2020, pp. 131-132.

<sup>18</sup> Così *ex multis* Rescigno P., *Persona e comunità*, Bologna, 1966, p. 19 ss.; Mortati C., *La persona, lo Stato e le comunità intermedie*, Torino, 1971; Pizzorusso A., *Minoranze etnico-linguistiche*, in *Enc. dir.*, XXVI, Milano, 1976, p. 527 ss.; Barile P., *op. cit.*, pp. 67-68.

<sup>19</sup> Pizzorusso A., *Art. 6*, *cit.*, pp. 310-311 ritiene che meccanismi di «tutela “positiva”» rappresentino il fondamento della garanzia delle «situazioni giuridiche soggettive “collettive”» delle minoranze; cfr. anche Rodotà S., *Quale equità*, in *Pol. dir.*, 1974, p. 47; Caravita B., *Oltre l'eguaglianza formale*.

quelle «prive di una propria organizzazione giuridico-formale»<sup>20</sup>, ma che condividono aspetti essenziali della formazione sociale alla quale appartengono (la Repubblica). Tale meccanismo di promozione e salvaguardia rafforza il principio pluralista e impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che possono frapporsi fra il gruppo minoritario e la formazione della personalità dei relativi membri. La incarica altresì di favorire l'integrazione delle formazioni sociali nella vita collettivamente organizzata, anche attraverso l'adozione di normative *ad hoc*<sup>21</sup>.

L'art. 6 Cost., non essendo di per sé una norma auto-applicativa, esige l'intervento del legislatore affinché promuova e protegga le «istanze collettive di diversità»<sup>22</sup> mediante un sistema di garanzia che tenga conto della dignità umana del singolo in quanto tale e quale membro delle formazioni sociali (artt. 2, 3 e 6 Cost.<sup>23</sup>).

Nonostante il principio fondamentale sancito dall'art. 6 Cost. e l'interdipendenza con altre norme fondamentali, il legislatore ha mostrato scarso interesse nella tutela delle minoranze linguistiche – ad eccezione di quelle “nazionali”<sup>24</sup> – fino a quando, con la l. n. 482 del 1999, ha coperto di tutela anche quelle storiche<sup>25</sup>. La normativa, d'altro canto, risulta scarsamen-

*Un'analisi dell'articolo 3 comma 2 della Costituzione*, Padova, 1984, p. 162; Piergigli V., *Art. 6 Cost., cit.*, pp. 12-13.

<sup>20</sup> Pizzorusso A., *Minoranze e maggioranze*, Torino, 1997, p. 65 ss.

<sup>21</sup> Barile P., *op. cit.*, p. 40.

<sup>22</sup> Woelk J., *Il rispetto della diversità: la tutela delle minoranze linguistiche*, in Casonato C. (a cura di), *Lezioni sui principi fondamentali della Costituzione*, Torino, 2010, p. 180. Cfr. Corte cost. 22/01/1996, n. 1 che ha individuato nella lingua un «elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare» (§ 2 *Cons. dir.*) e 18/05/2009, n. 159; Lattanzi G., *La tutela dei diritti delle minoranze in Italia*, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), 7 giugno 2013, pp. 8-9.

<sup>23</sup> Come ha affermato Palici di Suni E., *Unitarietà della Repubblica e gruppi identitari: il caso delle minoranze linguistiche*, in Labriola S. (a cura di), *op. cit.*, pp. 635-636, le minoranze linguistiche, le uniche espressamente definite tali dalla Costituzione, «sono riconosciute come collettività [...] e sono tutelate all'interno di una più ampia collettività statale», il che esprime «una forma più matura di Stato, che si fonda su alcuni valori essenziali e che promuove [...] il pluralismo, valorizzando la ricchezza delle diversità – individuali e collettive [...] – presenti al suo interno».

<sup>24</sup> Ossia quelle che vantano «un rapporto di collegamento con una nazione diversa da quella in cui il gruppo è attualmente inserito» (Piergigli V., *Lingue minoritarie e identità culturali*, Milano, 2001, p. 62) e che godono di uno «status giuridico privilegiato» rispetto alle altre lingue (Ead., *Art. 6, cit.*, p. 160).

<sup>25</sup> Definita «norma interposta» da Corte cost. 18/05/2009, n. 159 § 2.3

te soddisfacente perché le lingue protette sono indicate tassativamente (art. 2 l. n. 482 del 1999) e manca qualsiasi riferimento alla lingua italiana dei segni (LIS), idioma minoritario che esige – quantomeno al pari degli altri – di essere preservato.

## 2. La lingua dei segni come lingua minoritaria

La società contemporanea, nonostante articolati meccanismi di tutela dei diritti<sup>26</sup>, è gravata dal compito della relativa attuazione e protezione perché la realtà è spesso «lontana da quelle proclamazioni»<sup>27</sup> e quantunque i diritti fondamentali siano stati elaborati come «coefficient[i] essenzial[i] di unificazione fra gli esseri umani, alla stregua dei valori universali, comuni e condivisi, che essi esprimono (o, almeno, dovrebbero esprimere)»<sup>28</sup>, ci sono parti di popolazione che vedono spesso «negati o non realizzati»<sup>29</sup> tali diritti.

Benché le minoranze linguistiche siano salvaguardate anche al di fuori dei confini nazionali, l'Italia non sembra allontanarsi dalla rigida tutela introdotta alla fine del secolo scorso, posto che ha firmato ma non ratificato<sup>30</sup> la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992) che riconosce anche le lingue non

---

*Cons. dir.*, ad avviso di Palici di Suni E., *Unitarietà della Repubblica e gruppi identitari*, cit., p. 639 grazie a essa non sono più tutelate «solo le minoranze superprotette presenti in alcune Regioni autonome di confine». Critici Woelk J., *op. cit.*, p. 195 ss.; Piergigli V., *Art. 6 Cost.*, cit., pp. 6-7.

<sup>26</sup> Com'è noto, le numerose sedi ultranazionali di positivizzazione dei diritti «hanno fatto tornare in primissimo piano [...] le riflessioni intorno alla tenuta dei principi su cui si sono fondate le democrazie pluraliste, nella prospettiva che non guarda più – solo – alla verifica di dove e come il diritto è stato riconosciuto, quanto piuttosto a quale sia il modo più sicuro per garantirlo» (Apostoli A., D'Andrea A., *La fragilità sostanziale dei diritti nella complessa vicenda degli ordinamenti democratici*, in AA.VV., *Scritti in onore di Antonio Ruggeri*, in corso di pubblicazione, pp. 89-90).

<sup>27</sup> Onida V., *Costituzioni e costituzionalismo*, in AA.VV., *L'incidenza del diritto internazionale sul diritto civile*, Napoli, 2011, p. 475.

<sup>28</sup> Apostoli A., *Dignità della persona: superiorem non recognoscens*, cit., p. 229.

<sup>29</sup> Onida V., *Costituzioni e costituzionalismo*, cit., p. 475.

<sup>30</sup> Sul naufragio del disegno di legge di ratifica v. Podetta M., *Il lungo, maldestro surplace del legislatore statale a proposito della tutela delle lingue minoritarie e le recenti aperture regionalistiche del giudice costituzionale*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 12 luglio 2012. La Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa (1995), ratificata con l. n. 302 del 1997, non attribuisce diritti alle formazioni sociali, ma si limita a riconoscere posizioni giuridiche soggettive; cfr. Bartole S., *Una con-*

territoriali (art. 1 lett. c) e che potrebbe essere una via praticabile per riconoscere nei parlanti la LIS una minoranza linguistica<sup>31</sup>.

Al pari di quella orale, è caratterizzata da fonologia, lessico e struttura morfo-sintattica<sup>32</sup>, ciò che cambia è la modalità comunicativa, che «si sviluppa nello spazio, utilizzandolo linguisticamente, sia a livello morfo-sintattico che a livello lessicale»<sup>33</sup>. La lingua dei segni, essendo una lingua *tout court*, induce molti sordi a sentirsi parte di una comunità e cultura parzialmente differente da quella che concorre a definire la forma di Stato – qui sta la minoranza – e per ciò stesso necessita di riconoscimento e tutela<sup>34</sup>. Ciò nonostante, e benché l'Italia sia stata la culla della Federazione mondiale sordi (Roma, 23 settembre 1951) e abbia ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità<sup>35</sup>, il nostro Paese sembra prestare poca attenzione a questo gruppo.

La tutela delle minoranze linguistiche rappresenta «un esempio emblematico di materia soggetta ad una regolazione multilivello»<sup>36</sup>, tanto è vero che il Parlamento europeo, forte

venzione per la tutela delle minoranze nazionali, in *Il Mulino*, 1995, pp. 341-342; Torretta P., *op. cit.*, p. 18 ss.

<sup>31</sup> Come ha sostenuto Marziale B., *Sordità: una disabilità in diverse prospettive. La lingua dei segni come strumento di cittadinanza*, in *Questione giustizia*, n. 3, 2018, p. 56, «siamo quasi istintivamente portati a racchiudere le lingue naturali nel perimetro delle lingue vocali, come se la facoltà di linguaggio fosse indissolubilmente legata all'espressione verbale». Cfr. *dossier Camera dei deputati n. 325 del 28 luglio 2020*.

<sup>32</sup> Per i primi studi, senza pretesa di esaustività, cfr. Stokoe W.C., *Sign language structure*, in *Ann. Rev. Anthropol.*, n. 9, 1980, pp. 365-390 e per la LIS Volterra V. (a cura di), *I segni come parole: la comunicazione dei sordi*, Torino, 1981; Id. (a cura di), *La lingua dei segni italiana. La comunicazione visivo-gestuale dei sordi*, Bologna, 2004; Russo Cardona T., Volterra V., *Le lingue dei segni*, Roma, 2007.

<sup>33</sup> Spagnolo V., *Studio sul LIS*, in *Psychofenia*, n. 30, 2014, p. 133.

<sup>34</sup> Il rapporto fra comunità e unità non può che risolversi all'interno delle formazioni sociali giacché l'unità non è «un dato, bensì un risultato» (Luciani M., *Costituzione, istituzioni e processi di costruzione dell'unità nazionale*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2011, p. 3) che può realizzarsi solo grazie «ai costumi, alla cultura, alle leggi» (Ferrara G., *Alcune osservazioni su popolo, Stato e sovranità nella Costituzione italiana*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1965, p. 271).

<sup>35</sup> Approvata dall'Assemblea Generale ONU il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con l. n. 18 del 2009, riconosce l'identità linguistica e culturale delle persone sorde e l'appartenenza a una precisa comunità (artt. 2, 9, 21, 24 e 30 Convenzione ONU).

<sup>36</sup> Rolla G., *Forme di rappresentanza istituzionale delle lingue minoritarie. Esperienze di diritto comparato*, in *Revista europea de derechos fundamentales*, n. 26, 2015, p. 17. Infatti, l'art. 1 della Convenzione quadro del 1995 sancisce che la protezione delle minoranze nazionali è «parte integrante

dei principi affermati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – segnatamente, il divieto di discriminazioni fondate ... sulla lingua (art. 21) e la promozione della diversità anche linguistica (art. 22)<sup>37</sup> – ha pronunciato la Dichiarazione sulle lingue dei segni nell'Unione europea (2010) per ribadire che devono essere considerate alla stregua delle lingue orali e che gli Stati membri devono garantire uguali diritti e opportunità ai cittadini che le utilizzano. Ciò nonostante, l'Italia è rimasta “sorda” rispetto a tale invito, mettendo in tensione l'art. 117, comma 1, Cost.

Il *vulnus* causato dal mancato riconoscimento della LIS si è dimostrato con tutta evidenza in occasione della pandemia, quando i diritti fondamentali delle persone sorde<sup>38</sup> sono stati in buona parte negati. Il legislatore dell'emergenza sanitaria non ha infatti prestato attenzione alle situazioni di maggior vulnerabilità che viceversa avrebbero dovuto ricevere puntuale attenzione, atteso che la pandemia – con la nota situazione di isolamento, distanziamento e necessaria copertura di parte del volto per cercare di arginare la circolazione del virus – spesso ha compresso i diritti fondamentali, gravando in particolare quelli delle persone sorde.

Infatti, è stata solo la protezione civile che da inizio emergenza (25 febbraio 2020) ha mandato in onda due conferenze stampa giornaliera con la presenza di interpreti LIS, mentre la Presidenza del Consiglio nei primi comunicati si è limitata all'utilizzo dei sottotitoli. Tuttavia, l'incompletezza delle comunicazioni ha indotto la Comunità nazionale sordi a lamentare tale disagio e, in risposta, dal 21 marzo 2020 le conferenze stampa del Presidente del Consiglio sono state simultaneamente tradotte in lingua dei segni. Fino al 24 marzo l'interprete non era però presente sulle reti televisive – lo era sulle pagine *YouTube* e *Facebook* di Palazzo Chigi – perché il *cameraman*, per una questione

della protezione internazionale dei diritti dell'uomo e, come tale, costituisce un settore della cooperazione internazionale».

<sup>37</sup> Rolla G., *op. cit.*, p. 19, sostiene che la norma non è una ripetizione dell'articolo precedente, perché «il rispetto delle “*differenze linguistiche*” è rivolto a conservare la specificità di un gruppo minoritario riconosciuto dall'ordinamento, la sua “*diversità*” rispetto alla maggioranza». Critica Piergigli V., *Lingue e minoranze, cit.*, p. 151 perché «il rispetto evoca un atteggiamento neutrale, di tolleranza e tutela negativa nell'esercizio di diritti fondamentali».

<sup>38</sup> I termini “non udenti” e “sordomuto” dovrebbero essere rigettati, perché l'uno «definisce i sordi esclusivamente per ciò che loro manca», mentre l'altro si riferisce a «un supposto impedimento della parola» tendenzialmente inesatto sul piano clinico, così Marziale B., *op. cit.*, p. 59.

di stile, ha ritenuto di inquadrare solo il Presidente del Consiglio. Analogamente, in occasione della prima – e, allo stato, unica – conferenza stampa del Presidente Draghi, l'interprete LIS era visibile sui canali *YouTube* e *Facebook* di Palazzo Chigi, quasi a sancire che per i sordi il diritto all'informazione è riconosciuto solo parzialmente. Non solo, dopo oltre un anno dall'inizio della pandemia non sono state omologate mascherine trasparenti che permettano ai sordi di leggere il labiale, evitando che la disabilità diventi strumento di ulteriore emarginazione<sup>39</sup>.

Viceversa, la comunità sorda italiana ha trovato sostegno da parte dei privati, soprattutto in caso di ospedalizzazione. Basti ricordare che l'Ente Nazionale Sordi ONLUS e la TIM hanno distribuito *device* in un numero consistente di reparti Covid affinché il paziente sordo potesse comunicare con il personale sanitario e/o con i propri familiari<sup>40</sup> senza patire alcun ulteriore disagio.

La mancata adozione di una disciplina *ad hoc* nella gestione dell'emergenza nei confronti di coloro che, come i sordi, versano in una condizione di vulnerabilità, non credo possa essere addebitata al legislatore del 2020, bensì ai lunghi anni di disinteresse verso una parte della comunità e, dunque, di inattuazione del dettato costituzionale (artt. 2, 3 e 6 Cost.). Ne è dimostrazione il fatto che nell'ottica di garantire i principi costituzionali (accessibilità, inclusione e partecipazione alla vita del Paese) anche ai sordi, nel 2017 il Senato ha approvato un disegno di legge per riconoscere la LIS, tuttora fermo all'esame della Camera dei deputati<sup>41</sup>. Un passo in avanti è stato fatto con la l. n. 145 del 2018, art. 1, commi 456-458, che ha istituito il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia finalizzato a promuoverne l'inclusione sociale mediante progetti sperimentali<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> V. almeno Santini S., *Siamo sordi, non invisibili*, in *il Ponte*, 31 gennaio 2021 e Ficocelli S., *Ilaria 'Nini' Muresu: "La mia battaglia per le mascherine trasparenti: essere sordi non è una colpa"*, in *la Repubblica*, 23 marzo 2021.

<sup>40</sup> Cfr. Comunicato Stampa Emergenza Covid 19 del 12 maggio 2020 – *L'Ente Nazionale Sordi e TIM abbattono le barriere alla comunicazione*.

<sup>41</sup> Cfr. A.S. n. 1151 e A.C. n. 4679.

<sup>42</sup> Progetto volto ad attuare la Risoluzione n. 2952/E/2016; l'organo sovranazionale si impegna sin dagli anni Ottanta a sostenere la piena integrazione delle persone sorde anche promuovendo la traduzione nella lingua dei segni delle principali trasmissioni televisive e delle circolari governative in materia di assistenza sociale, salute e occupazione. V. anche le Risoluzioni del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998.

Qualcosa si sta muovendo nelle Aule parlamentari perché alla XII Commissione affari sociali della Camera sono state affidate le proposte di legge A.C. 462 e collegati, i cui lavori comunque procedono a rilento. Infine, il 21 maggio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge n. 69, di conversione del d.l. n. 41 del 2021, che, all'art. 34-*ter* ha inserito il riconoscimento, la promozione e la tutela della LIS. Sebbene la norma risulti un punto fondamentale per la tutela delle persone sorde, si ritiene non soddisfacente perché non è fatto alcun riferimento all'art. 6 Cost., quanto piuttosto a disposizioni sovra e internazionali relative alla disabilità. Inoltre, sarebbe stato più opportuno affrontare compiutamente la materia – articolata e complessa (minoranza linguistica, disabilità, accessibilità alle formazioni sociali come istruzione, lavoro, partiti politici, principio di eguaglianza ecc.) – all'interno di un apposito testo di legge approvato dal Parlamento, con le garanzie che tale istituzione comporta. Il legislatore ha invece optato per un decreto-legge, relativo com'è noto alle misure necessarie per far ripartire il Paese dopo la pandemia, lasciando irrisolto all'operatore giuridico l'interrogativo circa i motivi di straordinaria necessità ed urgenza del provvedere richiesti dall'art. 77 Cost.<sup>43</sup>

All'inerzia e/o alla distrazione del legislatore statale ha sop-

---

<sup>43</sup> Il legislatore dell'emergenza sembra aver liquidato velocemente la questione guardando alla sordità esclusivamente come disabilità – tanto è vero che l'art. 34 *ter* ha prevalentemente ad oggetto gli interpreti LIS e gli strumenti per poter comunicare da parte e con le persone sorde – non considerando la questione della minoranza linguistica. Quest'ultima, indubbiamente complessa, avrebbe richiesto un dibattito più articolato, proprio dell'istituzione parlamentare che, attraverso le Commissioni e gli strumenti istruttori suoi propri, avrebbe potuto licenziare un testo completo e ben ponderato. In particolare, si ritiene opportuno guardare alla sordità sotto la lente della minoranza linguistica piuttosto che sotto quella disabilità per due ragioni. Da un lato, perché le normative extrastatali che l'Italia ha riconosciuto non hanno prodotto l'effetto auspicato, posto che i tentativi di riconoscimento della LIS non hanno portato risultati significativi. Tale circostanza potrebbe indurre a riflettere sul fatto che il solo elemento della disabilità si palesi come debole. D'altro lato, perché ritengo che il principio fondamentale dell'art. 6 Cost. abbia una portata straordinaria e tuttavia spesso dimenticata dal legislatore ordinario. Se la LIS venisse garantita (anche) ai sensi dell'art. 6 Cost. probabilmente si avrebbe una tutela maggiore del singolo in sé e all'interno delle formazioni sociali perché la persona non sarebbe considerata dall'ordinamento solo “in negativo” – per quel che le manca, cioè l'udito e spesso la parola (quindi la disabilità) – ma sarebbe valutata anche “in positivo”, ovvero per le proprie caratteristiche personali e la propria cultura, rispettando appieno i principi e valori del costituzionalismo democratico-sociale.

perito buona parte dei legislatori regionali<sup>44</sup>, i quali hanno ritenuto che l'art. 6 Cost. limiti la potestà legislativa perché concerne una materia «trasversale», «una “materia non materia”» che indica solo «una finalità» alla quale devono tendere le competenze statali e regionali<sup>45</sup>.

Nonostante i legislatori regionali abbiano adottato discipline fondamentali per la tutela dei sordi, queste si sono rivelate insoddisfacenti nel contesto dell'emergenza sanitaria perché le condizioni di vulnerabilità sono rimaste in una zona d'ombra. Oltre agli interrogativi in ordine all'*effettività* del nostro sistema di *welfare* verso le persone disabili, si pone nitidamente la questione della *possibilità* che il nostro ordinamento faccia spazio a «una *politica* linguistica orfana di una *legislazione* linguistica»<sup>46</sup>.

Sono queste le ragioni che inducono a interrogarsi sul se, in una situazione di «emergenza che coinvolge tutti in pari misura, in nome di questa stessa emergenza sia legittimo»<sup>47</sup> aumentare le distanze fra cittadini aggravando la posizione delle persone (già) vulnerabili e violando altresì i principi fondamentali.

La positivizzazione in un testo legislativo della norma prevista dall'art. 6 Cost. potrebbe soddisfare l'esigenza di un'egualianza sostanziale rafforzando l'art. 3, comma 1, Cost. e investendo i diritti inviolabili, il principio pluralista e con esso quello solidarista; potrebbe garantire altresì i diritti di inclusione, cittadinanza e partecipazione di coloro che comunicano con una lingua minoritaria, nonché la crescita culturale della Repubblica (art. 9 Cost.)<sup>48</sup>.

<sup>44</sup> Primo quello siciliano (l. reg. n. 23/2011), ultimo quello marchigiano (l. reg. n. 5/2020).

<sup>45</sup> Torretta P., *op. cit.*, p. 12. Sull'evoluzione della giurisprudenza costituzionale cfr. Podetta M., *op. cit.*; Buffoni L., *op. cit.*

<sup>46</sup> Aini M., *op. cit.*, p. 175. Non è infatti «privo di significato il fatto che nelle società pluraliste il tema dell'effettività dei diritti si riveli uno dei banchi di prova della capacità dell'ordinamento di perseguire l'obiettivo di una democrazia sostanziale» (Apostoli A., *Implicazioni costituzionali della responsabilità disciplinare dei magistrati*, *cit.*, p. 3).

<sup>47</sup> Apostoli A., *Il consolidamento della democrazia*, *cit.*, p. 35.

<sup>48</sup> Cfr. Barile P., *op. cit.*, pp. 38-39. Sull'importanza della lingua quale «patrimonio da preservare e tramandare alle generazioni» cfr. Piergigli V., *Lingue e minoranze*, *cit.*, pp. 132-133; Pizzorusso A., *Il pluralismo linguistico*, *cit.*, p. 20 ss.; Id., *Libertà di lingua e diritti linguistici: una rassegna comparata*, in *le Regioni*, n. 6, 1987, p. 1340; Lattanzi G., *op. cit.*, p. 9; Pacini F., *Lingua, diritto e diritti. Fenomeni compositi e pluralismo costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2, 2017, pp. 11-12.

La grave compressione dei diritti fondamentali imposta dalla pandemia dovrebbe presentarsi come un'occasione di ripensamento della normativa statale affinché sia superato il rigidismo della l. n. 482 del 1999 e sia riconosciuta nella LIS una minoranza linguistica.

### 3. Oltre la legge n. 482 del 1999

La definizione di minoranza<sup>49</sup>, «fluida e cangiante», è connessa agli eventi storici, istituzionali e politici, ai cambiamenti della società e della cultura, all'«atteggiamento» dei «gruppi minoritari e alle relazioni che la maggioranza intrattiene con essi»; essendo un concetto «sensibile alle multiformi dinamiche delle realtà», si adatta a esigenze nuove e comprende «situazioni originariamente e astrattamente non previste»<sup>50</sup>.

Le minoranze linguistiche hanno «carattere diffuso, identitario e volontario» e mostrano, «anche solo implicitamente, un senso di solidarietà, diretta a preservare la loro cultura»<sup>51</sup>, quindi non necessitano delle istituzioni per manifestare il senso di appartenenza a una comunità<sup>52</sup>.

Inoltre, il «ricco potenziale [dell'art. 6 Cost.] non è ancora esaurito»<sup>53</sup>, infatti l'adozione di una legge che riconosca la LIS credo sia *lo* «strumento di cittadinanza» indispensabile per attribuire ai sordi una speciale protezione in relazione a lingua, cultura e diritti fondamentali.

Partendo dall'assunto che la l. n. 482 del 1999 «non esaurisce la disciplina sollecitata dalla notoria presenza di un assai più ricco e variegato pluralismo culturale e linguistico»<sup>54</sup>, anche il

---

<sup>49</sup> Per tutti, Pizzorusso A., *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, Milano, 1967, p. 193; Capotorti F., *Study on Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*, New York, 1979, § 568.

<sup>50</sup> Piergigli V., *Rileggendo l'opera di Alessandro Pizzorusso sulle minoranze linguistiche: le "nuove minoranze" tra identità e integrazione*, in Carrozza P., Messerini V., Romboli R., Rossi E., Sperti A., Tarchi R. (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Minoranze e maggioranze nella democrazia pluralista*, Pisa, 2020, p. 93. Invero, la Convenzione ONU del 2006 tutela i sordi in quanto disabili e appartenenti a una minoranza linguistico-culturale.

<sup>51</sup> Capotorti F., *op. cit.*

<sup>52</sup> Palici di Suni E., *Unitarietà della Repubblica e gruppi identitari*, *cit.*, pp. 656-657.

<sup>53</sup> Piergigli V., *Art. 6 Cost.*, *cit.*, p. 7.

<sup>54</sup> Corte cost. 07/03/2011, n. 88 § 3 *Cons. dir.*

giudice costituzionale pare accogliere una nozione ampia di idioma minoritario<sup>55</sup>. Tale dato, rafforzando le precedenti considerazioni, dovrebbe indurre il legislatore a superare il rigidismo della legge del 1999 – che appare oggi un ingiustificato arcaismo – perché le misure di tutela negativa sono «insufficient[i] e non pienamente idone[e]»<sup>56</sup> a tutelare le minoranze non storiche, quindi anche la lingua dei segni.

L'art. 6 Cost. esprime infatti «una più ampia e articolata garanzia delle identità e del pluralismo culturale, i cui principi debbono ritenersi applicabili a tutte le minoranze»<sup>57</sup>; la norma non è cioè ferma alle previsioni del Costituente o del legislatore del 1999 perché il principio pluralista contempla «il riconoscimento e la tutela di tutte quelle comunità volontarie, ristrette e differenziate dal resto della popolazione» composte «da persone che condividono la medesima lingua e un proprio patrimonio di valori storici e culturali»<sup>58</sup>.

L'importanza del riconoscimento della LIS non si esaurirebbe dunque nel suo essere “patente” di cittadinanza per i sordi ma si porrebbe altresì quale strumento di affermazione della «“responsabilità sociale”» ovvero delle «scelte legislative» con cui «attenuare le disuguaglianze sociali»<sup>59</sup>, arrivando a riformulare i rapporti «tra singolo e comunità, tra comunità, società e Stato». In questo modo sarebbe rafforzata la «garanzia dei diritti fondamentali» e sarebbe introdotto il «vincolo di socialità», accanto alla «previsione di interventi correttivi dei pubblici poteri»<sup>60</sup> per favorire lo sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti alle vicende del Paese.

Il costituzionalismo contemporaneo, forte dei citati principi e del «contemperamento delle diverse aspirazioni degli individui e dei gruppi sociali»<sup>61</sup>, tutela le minoranze attraverso il riconoscimento delle diversità per cercare di costruire, attraverso la promozione dell'eguaglianza sostanziale, «una

---

<sup>55</sup> Corte cost. 10/05/2010, n. 170 e 07/03/2011, n. 88.

<sup>56</sup> Piergigli V., *Lingue e minoranze*, cit., p. 143. Così anche Pizzorusso A., *Art. 6 Cost.*, cit., p. 308; Lattanzi G., *op. cit.*, *passim*; Corte cost. 07/03/2011, n. 88.

<sup>57</sup> Corte cost. 20/03/2018, n. 81 § 3.1 *Cons. dir.*

<sup>58</sup> Piergigli V., *Rileggendo l'opera di Alessandro Pizzorusso sulle minoranze linguistiche*, cit., p. 15.

<sup>59</sup> Apostoli A., *La svalutazione del principio di solidarietà*, cit., p. 149.

<sup>60</sup> Barcellona P., *Il declino dello Stato*, Bari, 1998, p. 148.

<sup>61</sup> Pizzorusso A., *Minoranze etnico-linguistiche*, cit., p. 540.

società effettivamente aperta, inclusiva»<sup>62</sup>. Nell'«età della “crisi”» dei diritti<sup>63</sup> il compito affidato alla Repubblica è certamente difficile, ma quanto mai necessario «per non smarrire i valori della uguaglianza e della democrazia» e «per garantire i principi dello Stato di diritto e del pluralismo, compreso quello linguistico e culturale, sui quali si fonda la Costituzione»<sup>64</sup>.

Come si è cercato di dimostrare, anche in relazione al tipo di eguaglianza più risalente, quella «secondo la quale, diversi in tutto, siamo comunque tutti eguali davanti alla legge», il principio risulta oggi «appannato» e difficile da salvaguardare perché sono sempre più diffusi gli espedienti volti a ridurre gli spazi di tutela – e con essi la dignità – delle porzioni più deboli della popolazione<sup>65</sup>. La legislazione più recente, infatti, si è contraddistinta per «una corsa ad ostacoli» verso la «semplificazione» e l'«impoverimento dei meccanismi necessari per la piena ed effettiva esplicazione» di tale principio<sup>66</sup>.

Inoltre, se l'art. 3, comma 1, Cost. pone un obbligo negativo al legislatore, l'art. 6 Cost. ne pone uno positivo perché «consente – sia pure seguendo l'indirizzo dell'art. 2 [...] nonché dell'art. 3 comma 2 – di creare situazioni di privilegio favorevoli per le lingue diverse da quella ufficiale»<sup>67</sup>. La *ratio* sottesa all'art. 6 Cost. è cioè la tutela dei gruppi e non dei territori – ecco la differenza rispetto al principio di eguaglianza di lingua – le cui caratteristiche sono rappresentate dalla consistenza numerica del gruppo, dalle tradizioni costituzionali comuni (l'appartenenza) e dalla «necessità di conservare la propria integrità»<sup>68</sup>.

Dinanzi a tali variabili la discrezionalità legislativa è sì ampia, ma è «solo la Costituzione» che può «esprimere i principi e i diritti “fondanti” il sistema», i quali esigono di «trovare realizzazione in un processo, aperto e pluralistico, di attuazione della

---

<sup>62</sup> Piergigli V., *Art. 6 Cost., cit.*, p. 130.

<sup>63</sup> Apostoli A., *Dignità della persona: superiorem non recognoscens, cit.*, p. 232.

<sup>64</sup> Piergigli V., *Art. 6 Cost., cit.*, p. 130

<sup>65</sup> Apostoli A., *Dignità della persona: superiorem non recognoscens, cit.*, p. 233.

<sup>66</sup> Apostoli A., *A proposito delle più recenti pubblicazioni sull'uso della Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2, 2018, p. 40.

<sup>67</sup> Paladin L., *Eguaglianza (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, XIV, Milano, 1965, p. 520.

<sup>68</sup> *Ibidem.*

politica costituzionale»<sup>69</sup>. Pare dunque sia giunto il tempo di ricordare, anzitutto al legislatore, che lo «stato della *nostra* democrazia dipende dal – anzi si identifica con il – rispetto dei principi fondamentali»<sup>70</sup> e che non è possibile rimandare ancora uno degli obiettivi di cui la Repubblica è investita dagli articoli 2, 3 e 6 Cost., ovvero fare in modo che «i sordi siano parlanti tra i parlanti, uguagli tra gli uguali»<sup>71</sup>.

---

<sup>69</sup> Apostoli A., *L'art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 3, 2018, p. 29.

<sup>70</sup> Azzariti G., *Contro il revisionismo costituzionale*, Roma-Bari, 2016, p. XVIII.

<sup>71</sup> Trovato S., *La costruzione sociale della sordità e il diritto alla lingua dei segni*, in Marziale B.-Volterra V. (a cura di), *Lingua dei segni, società, diritti*, Roma, 2016, p. 124.